



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

### ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 7 DEL 23 SETTEMBRE 2009

#### Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

##### articolo 1

1. Il presente Regolamento disciplina in conformità degli articoli da 22 a 27 della legge n. 241/1990 e del D.P.R. 12 aprile 2006, n.184, il diritto di accesso ai documenti amministrativi che il Consiglio dell'Ordine detiene e dei quali ha la disponibilità.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e comunque per la disciplina dell'ambito di applicazione del diritto di accesso, della notificazione agli eventuali controinteressati, del procedimento di accesso formale, dell'accoglimento della richiesta e della modalità dell'accesso, dei provvedimenti di non accoglimento della richiesta e del differimento dell'accesso, della disciplina dei casi di esclusione, si applicano gli articoli 2, 3, 6,7, 9,10 del D.P.R. n. 184/2006. Non è ammesso l'accesso informale di cui all'articolo 5 del citato D.P.R.
3. L'accesso non è consentito nei casi di cui all'articolo 24 comma 1 della legge n. 241/1990, nonché nei casi di cui al comma 6, lett. d dello stesso articolo. In ogni caso è garantito l'accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere gli interessi giuridici del richiedente. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti e nei termini previsti dall'articolo 60 del DLgs. n. 196/2003. L'accesso a documenti relativi a procedimenti penali pendenti è ammesso se risulta che i documenti non sono coperti da segreto nell'ambito di quei procedimenti.

##### articolo 2

1. La domanda di accesso è rivolta al Presidente del Consiglio dell'Ordine, al quale è attribuita la competenza alla adozione dei relativi provvedimenti. Il Consiglio dell'Ordine può delegare in via permanente o per singoli casi, un Consigliere. I provvedimenti di rigetto o di differimento dell'accesso, sono sempre adottati dal Consiglio dell'Ordine.

2. Salvo diverso provvedimento del Consiglio dell'Ordine, responsabile dei procedimenti in materia di accesso ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 184/2006 è il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria.

3. L'accesso è totalmente gratuito, fatta eccezione per i casi nei quali il rilascio di copie richieda un particolare impegno da parte del personale e/o e costi di riproduzione particolarmente onerosi. In tal caso il Responsabile del procedimento farà presente al richiedente l'accesso i costi che è possibile preventivare, nonché la data entro il quale il relativo importo dovrà essere versato per l'esercizio del diritto. Sono esonerati dal versamento i soggetti in possesso dei requisiti per la concessione del patrocinio a spese dello Stato.

### **articolo 3**

1. Nel caso di contestazioni che dovessero insorgere nel corso dell'accesso ovvero di dubbi sull'accessibilità di determinati documenti, il responsabile del procedimento sospende l'accesso e riferisce immediatamente al Presidente del Consiglio dell'Ordine o al Consigliere delegato per i provvedimenti di competenza o di competenza del Consiglio.

2. L'esercizio dell'accesso deve avvenire in una sola volta, salvo il caso di particolare complessità dei provvedimenti e della documentazione relativa, ovvero di interessi del richiedente che siano emersi successivamente ed in conseguenza del primo accesso.

3. Ai sensi dell'articolo 9 del citato D.P.R. n. 184/2006, l'accesso ai procedimenti disciplinari, ai procedimenti di iscrizione all'albo o all'elenco dei praticanti e di cancellazione, non è ammesso fino a che tali procedimenti non siano stati definiti con provvedimento del Consiglio dell'Ordine, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del presente Regolamento.